REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

Dipartimento della Pesca Mediterranea

Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 39 della L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9 e ss.mm.ii. per compensare i danni da mancato reddito subiti delle imprese di pesca per effetto di eventi meteorologici

(Legge regionale 30 gennaio 2026 n. 3 "Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli interventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" e Legge regionale 28 ottobre 2026, art. 26. *Incremento fondo di solidarietà regionale della pesca. Interventi a favore del settore della pesca*)

1. Premessa

Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 il territorio siciliano e gli spazi marittimi circostanti sono stati investiti da fenomeni meteorologici estremi, che hanno determinato gravi danni diffusi sull'intera isola e sulle isole minori.

In particolare, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio il territorio è stato colpito dal ciclone Harry, evento senza precedenti in termini di violenza di venti, precipitazioni e mareggiate, che ha determinato – fra l'altro – la totale impossibilità di svolgere qualsiasi attività di pesca e il diffuso danneggiamento di imbarcazioni e attrezzature, oltre a gravi e diffusi danni alle infrastrutture portuali, incluse le strutture di ormeggio e rifornimento nonché alle strutture di sbarco e vendita del pescato.

I fenomeni avversi di elevata severità sono proseguiti, pressoché senza soluzione di continuità fino al 18 febbraio, col susseguirsi di condizioni di forti venti, precipitazioni temporalesche intense e il passaggio dei cicloni "San Valentino", "Ulrike" e "Oriana".

Agli effetti diretti sulla terraferma e sulle imbarcazioni dei predetti fenomeni calamitosi si sono inoltre assommati quelli sul mare, con diffusa e grave presenza di detriti, alterazioni del ciclo trofico delle specie ittiche d'interesse commerciale, presenza di fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione locale.

Gli effetti diretti e indiretti degli eventi sopra descritti hanno determinato in concreto l'impossibilità a svolgere fattivamente qualsiasi attività di pesca per l'intero periodo sopra detto, comportando gravissime ricadute su un comparto di grande rilievo per l'economia regionale, l'occupazione e la stessa sostenibilità dei diversi sistemi economici locali interessati.

I predetti eventi sono stati riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale e, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2026, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i successivi 12 mesi.

Nell'ambito del vigente ordinamento regionale il Fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n.9, è chiamato a erogare interventi compensativi dei danni subiti dalle imprese di pesca, inclusi gli operatori della pesca artigianale, e del mancato reddito conseguito nei casi di calamità naturali e avversità assimilabili alle stesse.

Al fine di attivare tali interventi il legislatore regionale ha provveduto, dapprima con l'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3 e successivamente con l'articolo 26 commi 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33 ad impinguare le disponibilità del predetto fondo.

Il vigente ordinamento unionale riconosce la possibilità di erogare interventi compensativi fino al 100% dei danni emergenti e del mancato reddito conseguito nei casi di calamità naturale riconosciuta dalle competenti autorità pubbliche.

In ragione di quanto sopra - e nella considerazione che separatamente è già stato attivato apposito intervento a compensazione dei danni diretti ad imbarcazioni e attrezzature di pesca (D.D.G. n. 24 del 4 febbraio 2026) e di quelli a siti di sbarco e vendita (D.D.G. n.224 del 3 giugno 2026) – con il presente avviso si attiva un intervento di compensazione del mancato reddito conseguito dalle imprese di pesca e dal relativo personale.

Atteso il carattere generalizzato degli effetti susseguenti agli eventi calamitosi sopra descritti, che hanno interessato l'intero territorio regionale e **hanno determinato in concreto l'interruzione dell'attività di pesca per l'intero periodo temporale compreso fra il 19 gennaio e il 18 febbraio 2026, l'intervento è riconosciuto per un totale di 30 giorni.**

Ai fini di una corretta determinazione si fa ricorso ai parametri indicati per le operazioni a costi standard (OCS) previste dal PN FEAMPA 2021/2027 per i casi di arresto temporaneo, espressamente applicabili agli eventi calamitosi ed ai casi di forza maggiore.

Per il personale marittimo l'entità dell'aiuto è determinata in ragione di quanto previsto a livello statale (decreto interministeriale 19 maggio 2026).

2. Normativa di riferimento

- regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, articolo 53;
- comunicazione della Commissione 2023/C 107/01 'Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura';
- decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, recante 'Dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana';
- decreto direttoriale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, DISAI DG-PEMAC n.669020 del 19 dicembre 2024;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia del 19 maggio 2026;
- legge regionale 20 giugno 2019, n.9 e successive modifiche e integrazioni, articolo 39;
- legge regionale 30 gennaio 2026, n.3 e successive modifiche e integrazioni, articolo 1;
- legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, articolo 26 commi 1, 2, 4 e 5;
- deliberazione della Giunta regionale n.25 del 22 gennaio 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.26 del 22 gennaio 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.243 del 19 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.84 del 4 marzo 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.85 del 4 marzo 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.262 del 30 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.263 del 30 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n.207 del 18 maggio 2026.

3. Dotazione finanziaria e calcolo dell'indennizzo

La dotazione finanziaria dell'intervento è determinata in 10.800.000,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura (missione 16, programma 2, capitolo 348123 del Bilancio della Regione Siciliana) per l'esercizio finanziario 2026.

Il calcolo dell'indennizzo, per ciascuna unità di pesca, da corrispondere a ciascuna impresa armatrice (che può rappresentare una o più imbarcazioni) sarà effettuato secondo quanto indicato nella scheda attuativa applicata per la sospensione temporanea dell'attività di pesca di cui all'operazione 30 – *Cessazione temporanea dell'attività di pesca* – Tab. 7 dell'all. 2 del Reg. (UE) 2020/79, lettera d ed e) a cui si rimanda.

L'indennizzo sarà riconosciuto per imbarcazione all'impresa armatrice sulla base dell'individuazione di un costo giornaliero calcolato in relazione alla stazza (GT) con aggiunta di un coefficiente per classe di GT, per il periodo compreso fra il 19 gennaio e il 18 febbraio 2026.

Tabella 1 – Modalità di calcolo dell'indennizzo giornaliero per imbarcazione

Categoria di nave per stazza (GT)	**Indennizzo giornaliero di base in Euro**
1≤**GT**<10	(5,20*GT) + 20 €
10≤**GT**<25	(4,30*GT) + 30 €
25≤**GT**<50	(3,20*GT) + 55 €
50≤**GT**<100	(2,50*GT) + 90 €
100≤**GT**<250	(2,00*GT) + 140 €
250≤**GT**<500	(1,50*GT) + 265 €
500≤**GT**<1.500	(1,10*GT) + 465 €
1.500≤**GT**<2.500	(0,90*GT) + 765 €
GT≥2.500	(0,67*GT) + 1.340 €

L'indennizzo sarà riconosciuto inoltre per il personale di equipaggio di ciascuna imbarcazione da pesca indipendentemente dalla relativa qualifica.

L'indennizzo per il personale di equipaggio sarà versato a ciascuna impresa per ogni singola imbarcazione in armamento.

L'impresa di pesca che riceve l'indennizzo per personale dell'equipaggio dovrà corrispondere l'importo compensativo a ciascun dei componenti attraverso bonifico bancario o postale (anche istantaneo) attestando la liquidazione tramite il caricamento della ricevuta di avvenuta esecuzione**, unitamente all'estratto conto dell'impresa relativo alle movimentazioni effettuate, nella piattaforma web-based – www.dpm-sicilia,** pena revoca dall'intero indennizzo e l'attivazione anche coattiva di recupero dell'indennizzo e dei relativi interessi legali e le conseguenti misure previste per quanti rilasciano dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Tabella 2 – Modalità di calcolo dell'indennizzo giornaliero
per il personale di qualunque tipologia di equipaggio

Indennizzo giornaliero in Euro
€ 30,00

4. Beneficiari

Imprese di pesca e operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca e relativi equipaggi in riferimento alle imbarcazioni iscritte nei registri di pesca dei compartimenti marittimi della Sicilia, in attività nel periodo compreso fra il 19 gennaio e il 18 febbraio 2026.

5. Requisiti di partecipazione – oggettivi – soggettivi

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza. La

verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Possono richiedere la concessione dei contributi le imprese e gli operatori di pesca che siano in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);

2. essere attivo nel settore della pesca;

3. avere sede legale nel territorio regionale;

4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;

5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso degli ultimi 3 anni, e nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;

6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001;

7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

8. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:

a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;

v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

   i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

   ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

   iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;

   iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;

   v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;

   vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;

e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:

   i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

   ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;

   iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

9. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile[1] se presentata

[1] Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

dal richiedente che:

a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;

b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;

c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371.

5.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente Avviso devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale chiede l'indennizzo.
2. l'impresa deve avere sede legale in uno dei comuni della Regione Siciliana;
3. l'impresa di pesca per la quale si chiede l'indennizzo deve essere iscritta nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. l'imbarcazione da pesca abbia svolto almeno 120 giorni di attività (o di giorni di pesca/armamento) negli ultimi 2 anni (antecedenti alla data di pubblicazione del bando), **attestato dalla capitaneria di porto di competenza**;
5. l'impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio e risultare attiva almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo;
6. aver subito un mancato reddito in conseguenza dell'impossibilità di svolgere l'attività di pesca a seguito degli eventi atmosferici catastrofici intervenuti nel periodo compreso fra il 19 gennaio e il 18 febbraio 2026, anche a seguito del danneggiamento prodotto dagli stessi eventi alle imbarcazioni e alle attrezzature di pesca, alle strutture portuali, di ormeggio e rifornimento, alle strutture di sbarco e vendita, nonché a seguito degli effetti sul ciclo trofico e gli ecosistemi marini;
7. non abbiano riportato, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, condanne con sentenze passate in giudicato, non siano stati destinatari di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né abbiano riportato condanne ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per gravi reati in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidano sulla professionalità morale del richiedente;
8. non abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
9. non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'ordinamento unionale e statale.
10. non siano soggetti a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
11. non siano sottoposti a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
12. risultino con la normativa antimafia, ove applicabile, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
13. si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali e di non aver presentato domanda di concordato.

6. Intensità di aiuto

L'aiuto è riconosciuto nella misura massima del 100% del mancato reddito per il periodo di riferimento, determinato per ciascuna imbarcazione mediante utilizzo del parametro standard OSC PN FEAMPA 2021/2027, approvato con decreto direttoriale MASAF DISAI DG-PEMAC n. 669020 del 19 dicembre 2024 (Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo per cessazione temporanea della attività di pesca).

Per il personale imbarcato l'aiuto è determinato nella misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia del 19 maggio 2026, n. 1603.

I contributi di cui al presente avviso sono riconosciuti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in conformità, in particolare, alle previsioni del regolamento (UE) della Commissione 2022/2473 del 14 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni (regime in esenzione).

Nell'ambito dell'istanza presentata dalle imprese va inclusa, distintamente individuata, la componente relativa al personale imbarcato.

Qualora la disponibilità finanziaria non dovesse risultare sufficiente a coprire tutte le domande ritenute ammissibili, l'Amministrazione si riserva di rimodulare il contributo spettante a ciascun beneficiario, che potrà essere pertanto proporzionalmente ridotto.

7. Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione da allegare

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente, a cura del titolare/legale rappresentate dell'impresa, tramite la piattaforma digitale *web based* dedicata raggiungibile all'indirizzo **www.dpm-sicilia.it**, secondo le indicazioni ivi presenti denominate "Guida alla compilazione".

L'apertura della piattaforma digitale sarà comunicata tramite AVVISO pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

Non saranno accolte, pertanto, le domande pervenute difformemente.

Ai fini di cui sopra l'impresa dovrà avere obbligatoriamente:

a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo ufficiale per la registrazione sulla piattaforma, nonché per la ricezione degli atti e di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;

b) disporre della firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda (titolare/legale rappresentante) conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori (www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche).

Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda.

La domanda/istanza dovrà:

- essere compilata tassativamente in ogni sua parte, seguendo le indicazioni presenti nella piattaforma;
- essere corredata da tutta la documentazione;
- essere corredata dal documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- **generazione, sottoscrizione e trasmissione della domanda:** al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà procedere alla generazione del documento definitivo mediante l'apposita funzione «Genera PDF» presente in piattaforma. Il documento così generato dovrà essere sottoscritto digitalmente, in formato **CAdES (.p7m)**, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e successivamente caricato sulla piattaforma per il perfezionamento della procedura di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità della domanda, il documento generato dalla piattaforma dovrà costituire **l'unico documento oggetto di sottoscrizione digitale** da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa. Tale documento non potrà essere rinominato, modificato, sostituito o integrato con documenti diversi da quelli generati direttamente dalla piattaforma. Non saranno pertanto considerate ammissibili domande trasmesse mediante documentazione sottoscritta digitalmente diversa da quella prodotta dal sistema informatico;

- essere inviata all'Amministrazione dal **25/11/2026 al 02/12/2026**, la piattaforma non permetterà la ricezione di domande oltre il termine sopra indicato.

La piattaforma genererà un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) quale ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda contenente il numero identificativo (ID) la data e l'ora della presentazione, risultanti dalla piattaforma.

La domanda sarà successivamente protocollata dal sistema di protocollazione del Dipartimento. All'impresa sarà data comunicazione del numero di protocollo assegnato. Non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata con altre modalità.

8. Ricevibilità delle istanze

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, acquisite le istanze procederà alla valutazione della ricevibilità delle stesse. Qualora le istanze presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente avviso e/o dalla normativa di riferimento, le stesse verranno considerate irricevibili.

Le irregolarità ritenute non sanabili (istanze non ricevibili) sono:

- **inoltrata con mezzi diversi dalla piattaforma digitale dedicata;**
- **la ricezione fuori termine della domanda;**
- **l'assenza della documentazione richiesta.**

L'esito negativo della predetta valutazione determina l'irricevibilità dell'istanza, cui verrà data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

9. Ammissibilità ed elenchi

Le istanze ritenute ricevibili saranno esaminate dall'apposita Commissione all'uopo nominata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea che procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi dei beneficiari e alla coerenza con le finalità del Bando, compresa con il con l'adozione se del caso del soccorso istruttorio al fine sanare eventuali irregolarità formali nella documentazione presentata durante per evitare esclusioni formalistiche.

Ad esito della verifica di ammissibilità la commissione procederà all'ammissione delle istanze e alla quantificazione del sostegno secondo i parametri stabiliti dal Bando.

In esito alla valutazione sopra detta, con decreto dirigenziale, saranno adottati gli elenchi provvisori dei beneficiari con indicazione degli importi ammissibili. I predetti elenchi saranno pubblicati sul sito web della Regione.

Entro il termine massimo dei **successivi 5 giorni lavorativi** dalla pubblicazione i soggetti interessati potranno fare pervenire osservazioni e integrazioni agli elenchi provvisori, che verranno esaminati dalla predetta commissione entro i **successivi 5 giorni lavorativi**.

In esito all'esame la commissione trasmette gli **elenchi definitivi**, che verranno approvati con decreto del Dirigente Generale e pubblicati sul sito web della Regione.

10. Concessione dei contributi

In esito all'istruttoria sopra descritta il Dipartimento procederà all'assunzione dei decreti con gli impegni di spesa a valere sulle disponibilità del capitolo **348123** (missione 16, programma 2) del bilancio della Regione per l'esercizio 2026.

L'Amministrazione si riserva di disporre, in qualunque momento, controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo.

11. Clausola di salvaguardia

Fino all'assunzione dei decreti di liquidazione, il presente Bando non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare e/o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

È fatto obbligo alle imprese, a pena di decadenza e revoca del contributo, di provvedere alla liquidazione degli indennizzi spettanti al personale marittimo beneficiario dell'intervento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

12. Comunicazioni e responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del contributo tra l'Amministrazione e i soggetti richiedenti avverranno esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l'indirizzo PEC indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda e registrato sulla piattaforma informatica.

Le comunicazioni inviate ai soggetti richiedenti saranno contestualmente trasmesse, per conoscenza, all'indirizzo PEC istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it,

ai fini della relativa registrazione, protocollazione e gestione documentale.

È fatto obbligo al richiedente di garantire la costante validità e operatività dell'indirizzo PEC dichiarato. In caso di variazione o sostituzione dell'indirizzo PEC aziendale, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente all'aggiornamento dei relativi dati direttamente sulla piattaforma informatica, al fine di assicurare la regolare ricezione delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio 1 – Programmazione.

13. Documentazione a corredo dell'istanza

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente Avviso all'atto della domanda di indennizzo.

1. Documenti per la domanda

- **Allegato A** (domanda di indennizzo per le imprese di pesca) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto digitalmente dal richiedente, nel quale sono altresì dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i dati anagrafici dei marittimi imbarcati nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2026 e il 18 febbraio 2026 con allegati i documenti di riconoscimento (in corso di validità).
- **Allegato B** (dichiarazione antimafia DSAN) da compilare qualora l'importo dovesse risultare superiore al limite per il quale è prevista la verifica antimafia. L'allegato B da compilare comparirà direttamente nella piattaforma digitale solo in questi casi.
- **Documenti da allegare alla domanda**
    - **Copia della licenza di pesca** ovvero **attestazione provvisoria** di ogni singola imbarcazione (obbligatoria)
    - **Copia licenza di navigazione** da cui si evince la lunghezza fuori tutto (lft) e la stazza (GT), oltre ai dati identificativi dell'imbarcazione e del proprietario (Non obbligatoria solo per le removeliche).

- **Attestazione dell'Autorità Marittima** atta a dimostrare che l'imbarcazione abbia svolto almeno 120 giorni di attività (o di giorni di pesca/armamento) negli ultimi 2 anni dalla data di pubblicazione del bando;
- **Copia del Ruolino di equipaggio** riportante le date di **armamento** e/o di **disarmo/fermo** dell'imbarcazione per la quale si richiede l'indennizzo nel periodo tra il 19 gennaio ed il 18 febbraio 2026;
- **Codice fiscale e documento di riconoscimento** in corso di validità dei marittimi imbarcati nel periodo tra il 19 gennaio ed il 18 febbraio 2026
- **Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente** e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente.

14. Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'amministrazione nell'ambito del presente avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L'amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Dipartimento della Pesca Mediterranea. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

15. Pubblicità

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nella sezione del Dipartimento della pesca mediterranea.

16. Norme finali

Il presente Avviso costituisce "*lex specialis*" e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme unionali, nazionali e regionali.

Il Dirigente Generale ad interim
Ing. Alberto Pulizzi

ALBERTO PULIZZI
REGIONE SICILIANA
18.11.2026 09:43:43
GMT+01:00